

Opzione tra l'Assegno Ordinario di Invalidità e l'Indennità NASpl: l'INPS fornisce precisazioni per le casistiche più ricorrenti

Un interessante messaggio dell'Istituto fa il punto su un aspetto di gestione della cumulabilità tra la NASpl e l'Assegno di Invalidità anche nel caso di richiesta di anticipazione NASpl

Prosegue l'attività dell'INPS di approfondimento ed istruzione alle proprie sedi sulle tematiche connesse alla fruizione dell'indennità NASpl.

Con il [messaggio n. 4477 del 02 dicembre](#) l'Istituto tratta un argomento di interesse per la nostra attività di tutela: **la relazione tra l'indennità NASpi e l'Assegno Ordinario di Invalidità**, di seguito citato con l'acronimo AOI, che, ricordiamo per i non addetti ai lavori, è una prestazione di invalidità, entrata in vigore il 1°luglio 1984, prevista per gli iscritti all'AGO e alla Gestione Separata la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

L'AOI è compatibile con il reddito da lavoro dipendente ed autonomo, (salvo una riduzione in presenza di redditi da lavoro superiori ad un determinato limite) mentre in presenza del diritto ad un ammortizzatore sociale, quale la NASpl scatta un meccanismo di incompatibilità con la possibilità di esercizio di opzione tra le due prestazioni.

Tale meccanismo entra in vigore anche nel caso inverso, quando cioè un assicurato durante la percezione della NASpl ottenga il riconoscimento dell'AOI.

L'INPS su questa delicata tematica offre importanti precisazioni.

Anzitutto, riprende la sentenza n. 234/2011 della Corte Costituzionale, già illustrato con [la circolare n. 138/2011](#) con il quale si afferma che "i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l'indennità di disoccupazione, (ora NASpl ndr.) possono rinunciare all'indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell'assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l'ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione".

In questo numero:

Opzione tra l'Assegno Ordinario di Invalidità e l'Indennità NASpl: l'INPS offre precisazioni per le casistiche ricorrenti

INCA: buone prassi dai territori, diritto al congedo straordinario anche per il secondo figlio inabile superando il limite individuale di 24 mesi,

INPS: Domanda di ANF/DIP: estesa la presentazione delle domande ai datori di lavoro e soggetti da loro delegati,

INPS: Guida per pensionati: aggiornamento con la Pensione di Cittadinanza,

Immigrazione:

Corte Costituzionale: Incostituzionale la Legge della Regione Lombardia antimoschee,

Domanda di protezione internazionale a seguito di respingimento in Libia: riconosciuto il diritto a rientrare in Italia,

Condizioni di reddito delle famiglie straniere: Il report dell'Istat,

*SIPROIMI/SPRAR
Pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno.*

In caso di richiesta di anticipazione dell'indennità NASpl, il titolare di Assegno Ordinario di Invalidità si vedrà sospeso l'AOI sino al termine del periodo teorico di spettanza dell'indennità

In sostanza la Corte Costituzionale sancisce che **l'assicurato titolare di AOI, che abbia optato per l'indennità di disoccupazione, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell'AOI ma non può più essere ammesso alla fruizione dell'indennità di disoccupazione residua oggetto dell'opzione.**

Il concetto viene rimodulato dall'INPS in funzione della fruizione dell'indennità NASpl, in particolare nell'ipotesi di **rioccupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi**, che ricordiamo provoca la sospensione d'ufficio dell'indennità per la durata del contratto a termine e il successivo ripristino alla scadenza dello stesso.

Secondo l'INPS nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l'assicurato rimane comunque titolare dell'indennità NASpl anche se la stessa viene posta in sospensione: ne consegue **che il soggetto, titolare di NASpl, non può, nello stesso periodo, percepire l'AOI**, salvo che intenda rinunciare alla NASpl e percepire l'AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell'indennità residua. Pertanto il fruitore dell'indennità NASpl che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, chiedi il ripristino dell'AOI, rinuncia all'indennità di disoccupazione NASpl per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa.

L'INPS ricorda anche che il ripristino dell'AOI, sospeso a seguito dell'opzione in favore dell'indennità NASpl, opera sempreché permangano i requisiti sanitari previsti per la titolarità: a questo proposito è importante ricordare che il titolare di AOI sospeso dovrà sempre presentare la domanda di rinnovo triennale, pena la decadenza dall'AOI.

L'INPS tratta poi una seconda casistica di particolare interesse, quella inerente la compatibilità tra AOI e NASpl nell'ipotesi di richiesta di anticipazione dell'indennità, possibilità prevista a favore del percettore di NASpl che avvii durante il godimento della stessa un'attività autonoma o un'attività in forma di impresa individuale o di associazione in cooperativa. Secondo l'Istituto in questo caso, **l'AOI rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell'indennità NASpl.**

L'AOI sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpl, sempreché permangano i requisiti sanitari per la titolarità dello stesso.

A motivo di tale decisione la considerazione secondo cui l'AOI, ancorché sospeso per effetto dell'opzione esercitata in favore dell'indennità, continua ad esser soggetto all'applicazione della disciplina in materia di conferma e di revisione con la conseguenza che, in caso di mancata conferma o revoca a seguito di revisione, l'interessato riassume la posizione di

assicurato.

INCA: buone prassi dai territori, diritto al congedo straordinario anche per il secondo figlio inabile superando il limite individuale di 24 mesi

Lo scorso 31 ottobre il Tribunale di Brescia – sezione Lavoro – ha accolto in primo grado il ricorso presentato contro INPS dal genitore di un minorente disabile che si era visto respingere la richiesta di congedo straordinario, assistito in questa vertenza giudiziaria dal patronato INCA di Brescia con i suoi consulenti legali.

Questo un breve riassunto della vicenda: l'assistito ha due figli in condizione di handicap grave e nel corso della propria vita lavorativa aveva già fruito di diversi giorni di congedo straordinario per assisterli entrambi in maniera alternata. A settembre 2017 una nuova richiesta di congedo viene accolta solo parzialmente dall'Istituto, per un numero di giorni inferiore a quelli richiesti, in quanto: *“i periodi di congedo straordinario retribuito concessi per assistere entrambi i suoi familiari hanno superato il limite di due anni”*. Tale decisione è in linea con la rigida interpretazione del limite biennale che l'INPS ha sempre assunto in merito a questa prestazione sia in riferimento a ogni persona da assistere sia a ogni richiedente: sullo stesso sito istituzionale dell'Istituto, infatti, viene indicato che *“in caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave, quindi, il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti previsti e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio”; infatti un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l'altro genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge o la parte dell'unione civile)”*.

A nostro avviso, invece, tale impostazione appare illegittima in quanto la durata massima del congedo dovrebbe essere intesa come periodo massimo fruibile per ogni familiare in condizione di handicap grave, alla luce della finalità della norma di tutelare il disabile. Introducendo un limite di fruizione personale al richiedente, infatti, si crea un danno e una disparità di trattamento tra persone disabili che versano nel medesimo stato di bisogno, in quanto non viene riconosciuta ad entrambe la possibilità di farsi seguire per due anni dalla stessa persona che li assiste, proprio a causa del predetto limite che grava su quest'ultimo.

Il caso di Brescia è quindi esemplificativo di tale situazione e per questo è stato scelto dalla nostra sede per portare avanti, d'accordo con il richiedente e i consulenti legali, un contenzioso pilota dall'esito importante e che è giusto valorizzare.

Il giudice, infatti, ha accolto in pieno le nostre considerazioni assumendo in merito una posizione netta e chiara:

“l'interpretazione dell'INPS, secondo cui il congedo straordinario di cui all'art. 42 deve essere inteso come periodo massimo di due anni di cui il genitore lavoratore può fruire nell'arco della vita lavorativa a prescindere dal numero di figli in situazione di handicap grave è del tutto priva di fondamento”.

Le motivazioni della decisione richiamano i dettami normativi istitutivi del beneficio, ossia l'art. 42, c. 5 del D. Lgs. 151/2001, modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 119/2011 con introduzione di un c. 5-bis, e così concludono: **“Non vi sono dubbi dunque sul fatto che il periodo di due anni costituisca il limite massimo di congedo fruibile dal genitore per ognuna delle persone affette da handicap grave”.**

Si tratta quindi di un importante riconoscimento, che potrà essere utilizzato come valida argomentazione a sostegno di ulteriori analoghe azioni legali che si dovessero intraprendere nei territori e che, pur con tutte le raccomandazioni in merito alla scelta dei casi atti al contenzioso, consigliamo di prendere in considerazione, al fine, da un lato, di offrire sempre maggiori tutele ai nostri assistiti, e dall'altro di consolidare la giurisprudenza di merito costringendo l'Istituto a rivedere le proprie posizioni sul tema o il legislatore a un intervento chiarificatore.

INPS: Domanda di ANF/DIP: estesa la presentazione delle domande ai datori di lavoro e soggetti da loro delegati

Lo scorso 6 dicembre l'INPS ha emanato [il messaggio 4583](#) con il quale ha comunicato alcune novità procedurali relative al servizio della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, servizio che come sapete è stato profondamente innovato con la circolare n. 45 del 22 marzo scorso. Con il messaggio in argomento, viene estesa la possibilità di presentazione delle istanze ai datori di lavoro e ai soggetti da loro delegati grazie a una nuova funzionalità del programma.

A partire dal 3 novembre 2019, infatti, **la procedura è stata implementata per consentire anche ai datori di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari, di presentare la domanda** tramite l'apposito sportello telematico, sia direttamente che per il tramite dei soggetti di cui alla L. n. 12/1979 (ossia i consulenti del lavoro).

Tale possibilità di presentazione della domanda va quindi ad aggiungersi alle due già previste, sempre ed esclusivamente in via telematica, e cioè: tramite il servizio on-line dedicato al cittadino (accessibile dal sito INPS, se in possesso di PIN dispositivo di un'identità SPID di livello due) o attraverso i servizi offerti dagli enti di Patronato.

Si ricorda che, nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, secondo le modalità già indicate al paragrafo 3.3 della citata circolare n. 45/2019.

Non entriamo nel merito degli aspetti procedurali del programma, in quanto ovviamente riservate a datori di lavoro e loro consulenti e quindi non di nostro interesse, ma abbiamo comunque ritenuto che possa essere notizia di interesse per la nostra attività.

INPS: Guida per pensionati: aggiornamento con la Pensione di Cittadinanza

L'INPS ha reso disponibile, dal 3 dicembre 2019, la versione aggiornata della [Guida in 7 passi per i pensionati titolari di trattamenti assistenziali e previdenziali di importo basso](#), per facilitare la fruizione di contenuti e servizi del portale INPS.

La Guida interattiva suggerisce un percorso di navigazione che conduce a contenuti informativi e servizi del portale grazie ai quali è possibile valutare se si può avere diritto a **trattamenti integrativi della pensione a domanda** (maggiorazione sociale, integrazione al minimo, assegni per il nucleo familiare) oltre alla quattordicesima.

Il **passo 5** della nuova versione della guida racchiude informazioni, moduli e servizi online relativi alla **Pensione di Cittadinanza (PdC)** e consente così di accedere alla **scheda prestazione Reddito e Pensione di Cittadinanza**, utile per conoscere i requisiti e le modalità per presentare la domanda, e al **servizio online RdC/PdC** per verificare lo stato di una domanda già presentata, inoltre è possibile anche sperimentare il [Simulatore](#) per la verifica online preliminare dei requisiti reddituali per RdC/PdC. La versione aggiornata contiene anche i riferimenti alla circolare e al messaggio INPS con i nuovi requisiti per gli **Assegni per il Nucleo Familiare**, indicati a fine 2018, e segnala alcune novità in materia fiscale.

La Guida contiene link attivi per navigare all'interno dei contenuti del portale e accedere ai servizi con codice fiscale e credenziali [PIN](#), [SPID](#) o [CNS](#).

Immigrazione

Incostituzionale la Legge della Regione Lombardia antimoschee

La libertà religiosa è garantita dall'art. 19 della Costituzione

Il 5.12.2019 è stata resa nota la [sentenza 254/2019](#) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi i commi 2 e 5, secondo periodo, dell'art. 72 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi». La Corte era stata investita della questione dalle decisioni di remissione del 3 agosto e dell'8 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Quest'ultimo, a sua volta, era stato chiamato a pronunciarsi rispetto a due ricorsi: il primo presentato contro il Comune di Castano Primo che aveva annullato un permesso di edilizio teso ad adibire un complesso immobiliare ad attività di culto; il secondo depositato contro il Comune di Sesto Calende che aveva rigettato la richiesta di prevedere nel corso della formazione del piano di governo del territorio (di seguito PGT) un'area per il culto islamico. Nel merito si riporta il contenuto del comunicato redatto dall'Ufficio stampa della Corte Costituzionale:

segue pg. 4

“..la libertà religiosa garantita dall'articolo 19 della Costituzione comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Pertanto, quando disciplina l'uso del territorio, il legislatore deve tener conto della necessità di dare risposta a questa esigenza e non può comunque ostacolare l'insediamento di attrezzature religiose. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 254 ha accolto le questioni sollevate dal TAR Lombardia e, conseguentemente, ha annullato due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotte nella disciplina urbanistica lombarda (l. 12/2005) dalla legge regionale della Lombardia n. 2 del 2015. La prima (contenuta nell'articolo 72, secondo comma, legge 12/2005) poneva come condizione per l'apertura di qualsiasi nuovo luogo di culto l'esistenza del piano per le attrezzature religiose (PAR). La Corte ha fatto riferimento al carattere assoluto della norma, che riguardava indistintamente tutte le nuove attrezzature religiose a prescindere dal loro impatto urbanistico, e al regime differenziato irragionevolmente riservato alle sole attrezzature religiose e non alle altre opere di urbanizzazione secondaria. In base alla seconda disposizione dichiarata incostituzionale (articolo 72, quinto comma, secondo periodo), il PAR poteva essere adottato solo unitamente al piano di governo del territorio (PGT). Secondo la Corte, questa necessaria contestualità e il carattere del tutto discrezionale del potere del Comune di procedere alla formazione del PGT rendevano assolutamente incerta e aleatoria la possibilità di realizzare nuovi luoghi di culto. Le norme censurate finivano così per determinare una forte compressione della libertà religiosa senza che a ciò corrispondesse alcun reale interesse di buon governo del territorio...”.

Domanda di protezione internazionale a seguito di respingimento in Libia

Riconosciuto il diritto a rientrare in Italia

Si segnala la [sentenza](#) del Tribunale di Roma che accoglie il ricorso promosso da Amnesty International con il supporto di Asgi. A seguito di un respingimento collettivo operato dalla Marina militare italiana nel 2009 ai danni di un gruppo di cittadini eritrei, poi condotti nelle carceri libiche, il Tribunale di Roma per la prima volta ha accertato il diritto dei ricorrenti a fare ingresso in Italia per formalizzare la propria domanda di asilo, oltre a riconoscere a ciascuno di loro un risarcimento di 15.000 euro. La pubblica amministrazione viene condannata a consentire l'ingresso in Italia ai ricorrenti, da anni bloccati nel territorio di Israele, con le forme che saranno ritenute più idonee, al fine di esercitare di diritto di richiedere asilo in diretta applicazione dell'art. 10 comma 3 della Costituzione. I ricorrenti sono infatti bloccati in Israele dal 2010, anno in cui vi hanno fatto ingresso nel tentativo di raggiungere l'Europa via terra per evitare di mettere nuovamente a rischio le proprie vite in mare con l'elevata probabilità di essere ancora respinti.

Condizioni di reddito delle famiglie straniere

Il report dell'Istat

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il [report dell'Istat](#) riguardante le condizioni di vita, il reddito e il carico fiscale delle famiglie. Per quanto concerne i cittadini stranieri, nel report si rileva che il livello di reddito mediano delle famiglie con stranieri è inferiore di 6.780 euro rispetto a quello delle famiglie composte solamente da italiani. Le differenze relative si accentuano passando dalle ripartizioni del Nord al Mezzogiorno, dove il reddito mediano delle famiglie con almeno uno straniero è pari al 58,0% di quello delle famiglie di soli italiani. Analogamente al 2017, chi vive in famiglie con almeno un cittadino straniero presenta un rischio di povertà o esclusione sociale sensibilmente più elevato (42,7%) rispetto a chi vive in famiglie composte solamente da italiani (25,5%). Il divario è ancora più accentuato sia per il rischio di povertà (36,2% contro 18,4% per le famiglie di soli italiani) sia per la grave deprivazione materiale (16,1% contro 7,6%), mentre la bassa intensità lavorativa risulta più che dimezzata tra gli individui in famiglie con almeno uno straniero (6,8% a fronte del 12,0% per le famiglie di soli italiani).

SIPROIMI/SPRAR

Publicato il Decreto del Ministro dell'Interno

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n.284 del 4 dicembre 2019 il [decreto del ministro dell'Interno 18 novembre 2019](#) sulle modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per la predisposizione di servizi di accoglienza nei confronti di cittadini stranieri titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati e altre categorie previste dalla normativa in vigore. Con lo stesso decreto sono approvate le «Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)», allegate al decreto (Allegato A). Gli enti locali interessati all'attivazione di servizi di accoglienza devono presentare al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione le proposte progettuali, che vengono poi valutate ed eventualmente approvate da una commissione. I progetti approvati, la prosecuzione di quelli già avviati e l'ampliamento dei posti sono ammessi a finanziamento con decreto del ministro in relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale, in base a quanto prevedono le Linee guida. Il provvedimento abroga il precedente decreto del ministro dell'Interno 10 agosto 2016.

XXV Rapporto ISMU sulle migrazioni

I dati e le stime Ismu

È stato presentato il 3 dicembre scorso a Milano la nuova edizione del [Rapporto dell'ISMU](#) sulle migrazioni che come di consueto presenta l'attuale quadro delle migrazioni in Italia e in Europa partendo dai dati statistici



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)